

Commissione Tributaria Regionale Roma Sez. X
Sentenza 17/12/2020 n. 4064

-sull'appello n. 5529/2018 depositato il 11/07/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 6428/2018 Sez:42 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

proposto dall'appellante:

XXX S.R.L.

Svolgimento del processo

La s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 6428/2018, sez. 42, della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con cui è stato rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Guidonia Montecelio in riferimento ad omessa dichiarazione e versamento della TARSU, TARES e TARI per le annualità dal 2010 al 2015 relativa all'immobile in locazione da parte della ricorrente sito in via per la quota di superficie adibita ad esposizione di prodotti finiti destinati alla vendita, mai dichiarata dalla ricorrente, nonchè delle sanzioni applicate per ogni annualità di riferimento, stante l'autonomia di ciascun periodo impositivo.

La Commissione adita ha accolto integralmente nel merito le eccezioni sollevate dalla concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con riferimento alla tempestività della notifica degli avvisi impugnati, la correttezza della motivazione la legittimità degli avvisi, in quanto riferiti a superficie adibita ad esposizione di prodotti finiti destinati alla vendita, mai dichiarata dalla ricorrente, nonchè delle sanzioni applicate per ogni annualità di riferimento, stante l'autonomia di ciascun periodo impositivo.

A sostegno dell'appello la s.r.l. ha dedotto:

a) L'intervenuta decadenza dell'avviso di accertamento d'ufficio n. (...) dell'11/11/2016 della Tarsu 2010 per decorrenza del termine quinquennale essendo stato notificato il 21 dicembre 2016; e comunque per difetto di motivazione in ordine alla duplicazione del pagamento della tassa rispetto allo stesso immobile ed ha contestato il difetto di motivazione nell'assenza della indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che avevano portato all'accertamento;

b) contesta altresì il difetto di motivazione in ordine all'applicazione per gli anni 2010,2011, 2012 della tariffa per categoria (...) e per gli anni 2013, 2014, 2015 della categoria (...). In ogni caso i rifiuti prodotti non sarebbero assimilabili ai rifiuti urbani trattandosi di produzione di rifiuti speciali, per cui la relativa superficie non poteva ritenersi tassabile, in quanto al loro smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori, sempre se trattati a normativa vigente.

Per quanto riguarda l'accertamento della superficie dell'immobile ripreso a tassazione sarebbe stato fatto riferimento a rilevazioni perimetrali non presenti nella motivazione degli avvisi, e comunque non verificabili dalla contribuente.

c) L'omessa pronunzia in merito alla nullità degli avvisi per erronea applicazione della Tariffa del Tributo, relativa alla categoria di attività.

Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe.

Si costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello. Ha presentato ulteriore documentazione in data 15 gennaio 2020.

La soc. appellante ha depositato ulteriori memorie alla p.u. del 10 febbraio 2020 ripercorrendo le censure già illustrate nei precedenti atti, contestando in particolare il riferimento alla categoria (...) per gli anni 2013, 2014, 2015 e deducendo l'inammissibilità della documentazione prodotta relativa alla "perimetrazioni perimetrali" derivanti da immagini satellitari recuperate su Google Maps; ha riproposto ulteriori considerazioni in ordine alle deduzioni della s.r.l. relative alla memoria depositata in data 15 gennaio 2020 e in primo grado all'udienza del 26 febbraio 2018.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Osserva la Commissione che la sentenza di primo grado ha fornito una motivazione esaustiva, con le precisazioni di seguito riportate, rispetto alla decisione assunta.

In particolare appare priva di fondamento la censura concernente la nullità dell'avviso di accertamento n. (...) TAR SU 2010 per decadenza ex art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Dalla lettura della disposizione in esame emerge pacificamente il pieno rispetto dei termini di decadenza rispetto all'avviso in questione. La disposizione in esame prevede infatti che ""Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata, con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni". Nel caso di specie l'avviso di accertamento n. (...) relativo all'annualità 2010, è stato correttamente notificato in data 21 dicembre 2016, e quindi prima della scadenza del termine di decadenza quinquennale del 31 dicembre 2016. Peraltro deve sottolinearsi che anche la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari si perfeziona per l'Amministrazione al momento della spedizione dell'atto da notificare, e non della ricezione del medesimo da parte del contribuente. Tale principio ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria (v. Cass., sez. V, 4 marzo 2014, n. 22320; Sez. 6 - 5, Ord., 17 dicembre 2019, n. 33277, Rv. 656429). Il principio è assolutamente pacifico, ed emergendo i dati di riferimento dagli atti, in questo senso, anche in relazione al complesso della motivazione della CTP, può ritenersi giustificato il ricorso ad una motivazione implicita di rigetto.

In relazione alla censura concernente l'errata o omessa motivazione sulla nullità degli avvisi per difetto di motivazione a parere della Commissione la motivazione della CTP appare esaustiva avendo pedissequamente verificato la presenza negli atti di accertamento dell'indicazione del soggetto passivo, dell'ubicazione dell'immobile, della tipologia delle categorie accertate e le relative superfici, della differenza tra la superficie dichiarata e quella accertata, dell'entità dell'imposta evasa, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, dell'indicazione del legale rappresentante dell'azienda concessionaria.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507 del 1993 l'atto deve dunque ritenersi corredato di tutti gli elementi idonei a legittimare la motivazione adottata dall'Ente impositore, così da porre il contribuente nelle

condizioni di conoscere la pretesa tributaria e di contestarne eventualmente il contenuto. Ne' appare fondata la censura relativa la mancata allegazione del Regolamento comunale pure richiamato nell'avviso di accertamento, in quanto l'obbligo di allegazione di cui all'art. 7 della L. n. 212 del 2000, non può essere riferito agli atti generali, come le delibere del consiglio comunale, soggette a pubblicità legale per affissione all'albo comunale e conoscibili in qualsiasi momento. La disposizione, pacificamente, va riferita, in base all'art. 1 del D.Lgs. n. 32 del 2001 agli atti non conosciuti e non conoscibili dal contribuente, quindi non a quelli conoscibili o conosciuti, circostanza che fa venir meno la necessità che lo stesso venga allegato all'atto impositivo (Cass., Sez. 5, 13/06/2012, n. 9601, Rv. 622998).

Per quanto riguarda l'accertamento in ordine alla superficie oggetto di tassazione sono stati utilizzati atti provenienti dai pubblici registri, attraverso l'incrocio dei dati presenti all'interno di archivi comunali e dell'Agenzia del territorio, ovvero già in possesso della stessa ricorrente; il risultato deve ritenersi congruo e legittimo, come ritenuto dal giudice di primo grado, in assenza di alcuna prova contraria da parte del proprietario.

Per quanto riguarda il riferimento alla presunta duplicazione della tassa appare evidente l'infondatezza della questione visto che, dalla qualità e dal contenuto del contenzioso, la tassa versata dalla società appellante è stata ritenuta imputabile esclusivamente alle superfici interne dell'intero complesso immobiliare, ed in particolare al capannone all'interno del quale si svolge l'attività di commercio al minuto e non comprende l'area operativa adibita a deposito, che è stata invece ritenuta tassabile dall'Amministrazione comunale e in ordine alla quale è stato contestato l'omesso versamento.

La Commissione ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sul punto sia esente da censure logico giuridiche, in base alla considerazione che la tassa sui rifiuti, per giurisprudenza consolidata, è dovuta da chiunque occupa o detiene locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito, e la presunzione relativa di non assoggettabilità sussiste per quelle aree che per loro natura o per l'uso cui sono destinate, o perché inutilizzabili, non sono idonee a produrre rifiuti, considerato che la produzione di rifiuti speciali non è di per sé causa di esclusione della tassa. Per superare questa presunzione di carattere generale infatti il contribuente deve offrire la prova contraria idonea a modificare o estinguere la pretesa fiscale azionata dall'ente impositore, nell'ipotesi in cui i locali e le aree prese in considerazione dal comune non sono idonee alla produzione dei rifiuti. Di conseguenza, per ottenere l'esclusione dal pagamento del tributo il contribuente deve provare non solo la destinazione dell'area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta la produzione di rifiuti, o che i rifiuti prodotti sono esclusivamente di natura pericolosa (Cas., Sez. 5, 11/02/2005, n. 2814, Rv. 579904). La circostanza è stata esclusa dallo stesso ricorrente che ha indicato la destinazione dell'area ad una funzione operativa generica, adibita ad esposizione che non rientra nella previsione legislativa di esenzione dalla tassa. E' infatti consolidato, nel caso di specie, il principio giurisprudenziale in base al quale "in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini e le aree destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all'esercizio dell'impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita. (Fattispecie in tema di locale destinato a deposito di attrezzature per l'edilizia) (Cass., sez. 17/09/2010, n. 19720, Rv. 615218). Queste conclusioni sono avvalorate dalla lettura delle previsione del Regolamento per la disciplina dell'imposta IUC del comune di Guidonia Montecelio e dal regolamento Tarsu e dal Regolamento TARES dello stesso Comune, bene evidenziati nella memoria prodotta dalla. D'altra parte incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta superficie oggetto di imposizione tributaria, e la stessa può essere individuata in relazione agli elementi che al giudice sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi oltre alle risultanze catastali, ad ulteriori documenti che non possono ritenersi esclusi per principio, come i risultati dell'applicazione Google Maps, documenti come tali utilizzabili, anche secondo il prudente apprezzamento del giudice (v. anche Sez. 2 , Ordinanza, 24/04/2018 n. 10062 , Rv. 648330). Ciò premesso sulla base di tali acquisizioni deve ritenersi che

l'imposta di cui si chiede il pagamento è soltanto quella relativa alla superficie scoperta occupata, suscettibile di produrre rifiuti urbani, riferibili ad utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo, ben individuata nella part. Identificata al N.C.E.T. alla Sezione fg. (...), part. (...) (v. estratto di mappa prodotto in primo grado), particella di terreno- area scoperta occupata per mq., dal deposito di prodotti finiti destinati alla vendita, come emerge dalla documentazione tratta dal sito della società e versata in primo grado, superficie che non risulta essere stata mai dichiarata dalla società appellante. E la documentazione prodotta con riferimento alla spesa dedicata allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali peraltro non appare dirimente, anche in base al contenuto delle difese, alla quota di rifiuti prodotti nella parte di superficie dell' immobile non dichiarata. Deve rilevarsi infatti che la non ha prodotto alcun documento, o anche perizia di parte, in base al quale contestare le conclusioni cui è pervenuto l'ente impositore con riferimento alle aree scoperte riprese a tassazione.

Alla luce della memoria prodotta dalla appare infondata la censura relativa all'attribuzione della Categoria (...) ai fini Tares e Tari, in quanto la stessa appare riferita a utenze non domestiche relative al commercio (ingrosso /dettaglio) tra le quali ferramenta ed altri beni durevoli rispetto alle tariffe previste per ogni annualità d'imposta deliberate dall'Ente impositore, corredate con gli atti di riferimento indicati negli avvisi di accertamento impugnati.

Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello della contribuente va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La CTR del Lazio respinge l'appello.

Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida complessivamente in Euro 8.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, il 10 febbraio 2020.